

Si esprime parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DELL'AREA
(f.to d.ssa Giuseppina Firinu)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to Dott. Stefano Emilio PALA)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott. Gianni Sandro MASALA)

~~~~~

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 7.06.2012 all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni.

Tramatza li, 7.06.2012

~~~~~

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tramatza li, 7.06.2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott. Gianni Sandro MASALA)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gianni Sandro MASALA)



COMUNE DI TRAMATZA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli, 2 - 09070

C.F. 00072010952 - P.I. 00072010952

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 05 giugno 2012

OGGETTO: regolamento dell'imposta municipale propria (IMU) – approvazione modifiche

L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno alle ore 19.30 nella Sala Consiliare, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione si è riunito il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei Sigg.:

N°	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	PALA	STEFANO	X	
2	CASU	PIERGIORGIO	X	
3	FOGLIA	LAURENT EFISIO	X	
4	LA ROSA	GIOVANNI	X	
5	MELE	ALESSANDRA	X	
6	PABA	GIACOMO	X	
7	NUSCIS	GIAMPAOLO	X	
8	PIGA	SILVIO ANTONIO	X	
9	PISTIS	DANILO	X	
10	PIRODDI	ANTONIO	X	
11	ENNA	EGIDIO	X	
12	ENNA	MASSIMILIANO	X	
13	PIGA	MICHELE	X	
		Presenti Nr. 13	Assenti Nr. 0	

con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Gianni Sandro Masala;

Constatato il numero legale, il Sindaco pone in discussione l'argomento iscritto all'o.d.g.,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,

Visto il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, secondo i quali:

“Art. 7 - *Federalismo fiscale municipale*”.

1. *In attuazione della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:*

a) *una imposta municipale propria;*

b) *una imposta municipale secondaria.*

2. *A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.*

3. *Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.*

“Art. 8 - *Imposta municipale propria*”.

1. *L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. ... omissis...*”

Visto il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. n. 13 secondo il quale:

Comma 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

Comma 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. ... omissis...”

VISTA la propria Deliberazione n 7 del 23.03.2012 con la quale veniva approvato il Regolamento IMU per il comune di Tramtaza;

Visto il Decreto legge 2 marzo 2012 n 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.05.2012, avente ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art 13 del D.L. dicembre 2011, n 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n 214. Chiarimenti”

Ritenuto, in seguito ai nuovi interventi normativi di dover apportare delle modifiche al Regolamento precedentemente adottato dal Consiglio Comunale, come da allegato alla presente;

Considerato:

- che per effetto della suddetta Legge n. 214/2011, l'imposta comunale sugli immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, dal 2012 è stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria;
- che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione;
- che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha efficacia a partire dal 1 gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

- che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, e dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ed alla Legge n. 212 del 27 Luglio 2000, “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 da parte del responsabile dell'area finanziaria,

Il Sindaco illustra l'argomento e ricorda come nella seduta in cui venne approvato il regolamento preannunciò ulteriori modifiche, in considerazione del continuo evolversi della normativa, si dichiara contento per le modifiche si vogliono introdurre perché si viene incotnro agli anziani ricoverati in strutture ed agli emigrati, che già hanno patito un disagio per esser stati costretti ad abbandonare Tramtaza per motivi di lavoro,

Piroddi rileva come l'art. 6 bis), per la parte relativa ai fabbricati inagibili, potrebbe generare equivoci in rapporto a quanto previsto all'art. 3, che già prevede la disciplina di varie fattispecie,

Il Sindaco si riserva di verificare quanto detto da Piroddi con l'ufficio finanziario ed eventualmente di modificare ulteriormente il regolamento,

Con voti favorevoli 9 e astenuti 4 (Piroddi, Enna Massimiliano, Piga Michele, Enna Egidio)

DELIBERA

Di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria di cui all'allegato alla presente;

Di dare atto che il regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

Di dare atto che il testo coordinato del regolamento con le modifiche approvate verrà trasmesso al Ministero dell'Economie e Finanze ai sensi di legge.

Allegato alla delibera C.C. n. 11 del 5.06.12

Oggetto: modifiche al regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)

sostituire nel seguente modo l'art 4:

art. 4 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE – IMMOBILI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

1. *Si considera ai sensi dell'art 13 comma 10 DL 201/2011, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*
2. *Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.*

Introdurre l'art 5 bis

ART. 5 bis - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.

Introdurre l'art. 6 bis

Art 6 bis - FABBRICATI DI INTERESE STORICO ARTISTICO E FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. *La base imponibile è ridotta del 50 per cento:*
 - a. *Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
 - b. *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.*
2. *L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.*
3. *A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :*
 - a) *strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;*
 - b) *strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;*
 - c) *edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;*
 - d) *edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;*
 - e) *edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria con gravi carenze igienico sanitarie.*
4. *Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento, miglioramento.*
5. *Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato :*
 - a) *mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;*
 - b) *con dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, corredata da una relazione tecnica rilasciata da professionista di fiducia abilitato. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, con i conseguenti riflessi anche sotto il profilo penale in caso di dichiarazione mendace.*
6. *In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.*
7. *Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune la data della cessata situazione d'inagibilità o inabitabilità entro i termini previsti per la presentazione della denuncia originale o di variazione.*